



# COMUNE DI PREMIA

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.72

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 CON IL COMUNE DI BACENO PER L'UTILIZIO DELLA DOTT.SSA GROSSI FLAVIA**

L'anno **duemiladiciassette** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAITO Fausto - Sindaco	Sì
2. SCRIMAGLIA Elia - Vice Sindaco	Sì
3. DI MARE Oreste - Assessore	Giust.
4.	
5.	
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GIORGETTI Dr Giorgio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota prot. 5467 del 19/10/2017, il Comune di Baceno ha richiesto di stipulare, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, una convenzione con il Comune di Premia, per l'utilizzo a tempo parziale Dott.ssa Flavia Grossi, dipendente di codesta amministrazione, inquadrato con profilo di Istruttore Direttivo inquadrata nella categoria D1, posizione economica D3, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Premia;

VISTA la disponibilità del suddetto dipendente a prestare attività lavorativa presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Baceno, prot. n. 4496/2017;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 dispone che *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"* e il parere del dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004;

CONSIDERATO che le disposizioni dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, stabiliscono che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ...salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

CONSIDERATO che secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, è possibile definire un accordo convenzionale tra i due Enti al fine di definire tempi, modalità ed obblighi economici e giuridici inerente l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente, purché nel rispetto dei limiti in materia di orario di lavoro;

RITENUTO inoltre necessario dover disciplinare, all'interno dell'accordo, i rapporti economici e giuridici tra gli enti aderenti;

VISTO l'allegato schema di convenzione concordato tra gli Enti interessati;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 48, c. 3, D.Lgs. 267/2000 rientra tra le competenze della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e servizi;

VERIFICATO che il Servizio di Consulenza Regionale agli Enti Locali Singoli o Associati della Regione Piemonte istituito con L.R. n. 8 del 7 febbraio 2006 si è più volte espresso favorevolmente in merito all'utilizzazione di personale alle dipendenze di un'altra amministrazione, previa approvazione convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 2004;

CONSIDERATO che *"Qualora invece l'amministrazione si determini ad utilizzare le forme dello "scavalco condiviso" nei termini contrattualmente previsti dal citato art. 14 CCNL, la particolare forma di avvalimento di personale a favore degli enti locali con meno di cinquemila abitanti non impatta con i limiti posti all'assunzione di personale a tempo determinato. Va da sé che le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso siano da computarsi nella spesa per il personale ai sensi degli art. 1 commi 557 o 562 della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni. In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea di personale, inoltre, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale"* (corte dei conti sez. reg. lombardia parere 448/2013);

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Per quanto sopra

Con votazione unanime espressa nei modi di legge

## **D E L I B E R A**

- 1) Di approvare lo schema di convenzione allegato disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di cui sopra citato, allegato al presente provvedimento, da sottoscrivere dai rappresentanti legali del Comune di Premia e del Comune di Baceno, dando atto che la decorrenza della convenzione è stabilita a partire dal 20 novembre 2017 e durerà fino alla fine del mandato di uno dei due sindaci dei comuni interessati (Allegato Lettera "A").
- 2) Di trasmettere la presente al Comune di Baceno.
- 3) Di trasmettere la presente, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ai Capigruppo Consiliari.
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to : BRAITO Fausto

Il Segretario Comunale  
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Ufficio Segreteria Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	09/11/2017	F.to:GIORGETTI Dr Giorgio	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2017

Premia, li 15/11/2017

Il Segretario Comunale  
F.to : GIORGETTI Dr Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Premia, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-nov-2017

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
GIORGETTI Dr Giorgio